



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott.	Presidente
Dott.	componente
Dott.	componente
Dott.	componente
Dott.	componente-relatore

DECISIONE

Premesso:

Che l'Ufficio Centrale Circoscrizionale - Circoscrizione Campania 1 per l'elezione della Camera dei deputati dei giorni 24 e 25 febbraio 2013, con provvedimento del 21 gennaio 2013, ha escluso dalla candidatura per detta Camera Punzo Ciro, candidato per la lista Moderati Italiani in Rivoluzione - Rosa tricolore, per mancanza della dichiarazione sostitutiva di certificato attestante la insussistenza della condizione di

incandidabilità di cui all'art. 1 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

che avverso il provvedimento di esclusione, notificato a Smimero Giovanni, delegato effettivo, alle ore 17,15 del 23 gennaio 2013 dalla Legione Carabinieri - Stazione di Torre del Greco, ha proposto ricorso, depositato presso il predetto Ufficio in data 24 gennaio 2013, Bianco Antonio, nella qualità di delegato supplente alla presentazione della predetta lista, allegando la dichiarazione mancante e chiedendo la reintegrazione del candidato Punzo Ciro;

Che l'Ufficio Centrale Circostrizionale - Circostrizione Campania 1 ha trasmesso a questo Ufficio il ricorso per le determinazioni di competenza, deducendo che la decisione impugnata, adottata in quanto la mancanza della suddetta dichiarazione è espressamente prevista come ipotesi di cancellazione dalla lista del nominativo del candidato, era stata immediatamente comunicata e notificata al delegato della lista, senza che, alle ore 12,00 e seguenti del giorno successivo pervenisse alcuna nessuna contestazione né richiesta di revoca del provvedimento di esclusione;

Considerato:

Che il ricorso risulta genericamente diretto alla reintegrazione del candidato Punzo Ciro, previa allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificato attestante la insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'art. 1 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

Che esso non tiene conto dell'onere che incombeva al ricorrente, a norma dell'art. 22, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, e che risulta inadempito, di prendere cognizione, entro la stessa giornata

della decisione, delle contestazioni fatte dall'Ufficio Centrale Circostrizionale al fine di ottenere l'ammissione del nuovo documento nel corso della riunione dello stesso Ufficio del giorno successivo alla decisione, prevista dal comma 3 del citato art. 22;

Che, pertanto, il ricorrente deve ritenersi decaduto da tale facoltà, non potendosi far decorrere il relativo termine dalla data di notificazione della decisione - nella specie intervenuta il 23 gennaio 2013 - , che, invece, a norma dell'art. 23, terzo comma, del D.P.R. n. 361 del 1957, determina solo la decorrenza del termine di proposizione del ricorso a questo Ufficio;

Che, peraltro, tale ricorso non può avere la funzione di integrazione della documentazione mancante, che, nella scansione temporale del procedimento elettorale rigorosamente regolamentata dalla legge, trova la sua unica sede nella riunione dell'Ufficio Centrale Circostrizionale di cui al citato art. 22, secondo comma, del D.P.R. n. n. 361 del 1957.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi

Il/Presidente,

I Componenti

Roma, 26 gennaio 2013

Depositato in Segreteria

oggi 26/1/13 15,35

